

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 30 gennaio 1978

**recante sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana**

(78/144/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo (1),  
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),  
considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/399/CEE (4), contiene un elenco comune di sostanze coloranti ;  
considerando che l'utilità tecnologica del biossido di titanio (E 171) e degli ossidi ed idrossidi di ferro (E 172), impiegati non solo per la colorazione superficiale ma anche per quella di massa, è stata dimostrata a livello comunitario ;  
considerando che, tenuto conto dei più recenti dati scientifici e tossicologici, è possibile autorizzare all'interno della Comunità l'impiego delle sostanze sopra citate ;  
considerando che l'allegato VII, capo IX, punto 1, dell'atto di adesione autorizza la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali esistenti alla data dell'adesione, in forza delle quali è ammesso l'uso nei prodotti alimentari di talune sostanze coloranti e diluenti che non figurano sulla lista comune ;  
considerando che la riboflavina-5'-fosfato presenta in talune circostanze dei vantaggi tecnologici sulla riboflavina (E 101), già inclusa nell'allegato I della direttiva ;  
considerando che le ricerche scientifiche su taluni coloranti non sono state ancora condotte a termine, e

che pertanto non è possibile prendere una decisione finale circa l'opportunità o meno di autorizzare all'interno della Comunità l'impiego del blu brillante FCF, del bruno FK, del marrone cioccolato HT, del rosso 2 G, della riboflavina-5'-fosfato e del giallo 2 G, nonché dei prodotti che in base all'atto di adesione risultano impiegati per diluire o sciogliere le sostanze coloranti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

L'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

*\* Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'impiego delle sostanze elencate all'allegato II nei prodotti destinati all'alimentazione umana.
2. Entro i tre anni successivi alla notifica della presente direttiva, la Commissione riesaminerà le deroghe di cui al paragrafo 1 e proporrà al Consiglio le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ».

*Articolo 2*

L'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

Le voci relative ad E 171 ed E 172 sono trasferite dalla parte II alla parte I ed inserite dopo E 163.

*Articolo 3*

L'allegato II della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

(1) GU n. C 6 del 9. 1. 1978, pag. 132.

(2) Parere reso il 14/15 dicembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 19.

## « ALLEGATO II

a) Sostanze coloranti per la colorazione sia di massa che in superficie :

Denominazione usuale <sup>(1)</sup>	Schultz <sup>(2)</sup>	CI <sup>(2)</sup>	DFG <sup>(2)</sup>	Formula o descrizione chimica
Blu brillante FCF	770	42,090	—	Sale disodico della 4,4-(N-etil-p-solfobenzil-amino)-fenil-(2-solfonil-fenil-metilen)-(-N-etil-N-solfobenzil) $\Delta$ 2,5-cicloesadienimmina)
Bruno FK	—	—	—	Miscuglio comprendente essenzialmente il sale disodico dell'1,3-diamino-4,6 di-(p-solfofenilazo) benzene ed il sale disodico del 2,4-diamino-5-(p-solfofenilazo) toluene
Marrone cioccolato HT	—	20,285	—	Sale disodico dell'acido 4,4-[(2,4-di idrossi-5(idrossimetil)-m-fenilen] bis (AZO) di-1-naftalensolfonico
Rosso 2 G	40	18,050	—	Sale disodico dell'acido acetammino-5-idrossi-4-(fenilazo)-3-naftalen-2,7 disolfonico
Riboflavina-5'-fosfato	—	—	—	Estere fosforico della riboflavina
Giallo 2 G	—	18,965	—	Sale disodico dell'1-(2,5-dicloro-4-solfofenil-5-idrossi-3-metil-4-p-solfofenilazopirazolo

b) prodotti per diluire o sciogliere le sostanze coloranti :

acetato di etile  
 etere dietilico  
 monoacetato di glicerolo  
 diacetato di glicerolo  
 triacetato di glicerolo  
 alcole isopropilico  
 glicol propilenico  
 acido acetico  
 idrossido di sodio  
 idrossido di ammonio.

<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Si vedano le note dell'allegato I ».*Articolo 4*

Gli articoli 1, 2 e 3 prendono effetto il 1° gennaio 1978.

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DALSAGER

---